



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 11/07/2024



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VISTO il Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante “*Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*” e, segnatamente l’articolo 29 “*Attribuzioni*”;

VISTO l’Atto costitutivo della Società CNDC Srl del 10.04.2006 (n. Rep. 31.742/11.382) con il quale il soppresso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - ora Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - ha costituito apposita società affidataria *in house* di servizi e attività di competenza del Consiglio stesso, nonché il relativo Statuto, come da ultimo modificato in data 14 luglio 2023 (n. Rep. 62730/10.241);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.;

VISTO il Regolamento per il controllo analogo, adottato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 163 del 19 settembre 2017;

VISTA la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 del 8 novembre 2017, recante “*Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici*” e segnatamente l’articolo 7 che prevede che “*le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea*” potendo affidare “*direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*” del citato Codice;

VISTA la Convenzione di Servizi stipulata tra il Consiglio Nazionale e la società Service CNDCEC Srl in data 26 gennaio 2023 (prot. CNDCEC n. 1597 del 27 gennaio 2023);

VISTO l’Accordo Quadro stipulato tra il Consiglio Nazionale e la società Service CNDCEC Srl in data 17 febbraio 2023 (prot. CNDCEC n. 2911 del 17.02.2023);

RILEVATO che il Consiglio Nazionale, allo stato, ha costituito un’unica società interamente controllata secondo il modello “*in house providing*” di cui all’articolo 4, comma 4, del citato Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la società Service CNDCEC Srl;



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

CONSIDERATA la necessità di sottoporre a revisione e aggiornamento il regolamento per il controllo analogo adottato dal Consiglio Nazionale nel 2017 in ragione delle esigenze emerse dall'esperienza applicativa nonché al fine di meglio definire i rispettivi ambiti di competenza del Consiglio Nazionale e delle società Service CNDCEC Srl e di rafforzare il raccordo tra i rispettivi sistemi di prevenzione della corruzione e trasparenza;

ADOTTA

il seguente **Regolamento per l'esercizio del controllo analogo**

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo ed in particolare le attività di indirizzo, direzione strategico-amministrativa, coordinamento, controllo amministrativo e vigilanza che il Consiglio Nazionale svolge sulla società Service CNDCEC Srl dallo stesso controllata secondo il modello *in house providing* di cui agli articoli 4, comma 4, e 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Per "controllo analogo" si intende l'esercizio da parte del Consiglio Nazionale di una vigilanza sulla società Service CNDCEC Srl analoga a quella svolta istituzionalmente sull'attività della propria struttura organizzativa diretta ad assicurare che i servizi di detta società siano strumentali alle finalità istituzionali e alla strategia gestionale del Consiglio Nazionale, garantendo al contempo il rispetto del principio di trasparenza e prevenzione della corruzione, la corretta individuazione delle responsabilità, la conformità alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali in materia, l'efficiente gestione delle risorse economiche e l'efficace riduzione degli sprechi.
3. L'esercizio del controllo analogo da parte del Consiglio Nazionale non modifica né sostituisce le prerogative, le funzioni e le responsabilità degli organi della società Service CNDCEC Srl e non esime gli stessi dalle responsabilità civili, penali e amministrative e contabili da essa derivanti.

Articolo 2

1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Consiglio Nazionale esercita le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza, definendo, tramite la sottoscrizione di appositi accordi quadro e convenzioni di servizi, le strategie gestionali, gli obiettivi programmatici e le finalità di breve e medio periodo che la società Service CNDCEC Srl nel rispetto dei principi di autonomia decisionale e di sana, efficace, efficiente ed economica gestione, deve perseguire e ne verifica l'attuazione.



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

2. La Direzione Generale del Consiglio Nazionale, attraverso la struttura organizzativa preposta, verifica che la società Service CNDCEC Srl sia uniformata alle disposizioni di legge, in particolare, in tema di assunzioni di personale, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.
3. La funzione di controllo di cui ai commi precedenti è di tipo preventivo, concomitante e successivo e viene esercitato nelle forme e con le modalità previste nelle disposizioni che seguono.

Articolo 3

1. Il Consiglio Nazionale, per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, aggiorna, mediante verifica sui risultati annualmente conseguiti, gli obiettivi programmatici e le strategie gestionali fissati nell'accordo quadro e nella convenzione di servizi di cui al comma 1 dell'articolo 2 che la società Service CNDCEC Srl, deve attuare per il perseguimento delle effettive e concrete esigenze di servizi manifestate dal Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, approva il Piano Operativo annuale, comprensivo del piano delle assunzioni e degli eventuali altri contratti di lavoro nonché del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento, ed approva, entro i termini di legge relativi alla approvazione dei bilanci di esercizio da parte della società, il bilancio di esercizio dalla stessa predisposto.

Articolo 4

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli, la società Service CNDCEC Srl:
 - a. entro il 30 marzo di ciascun anno trasmette al Consiglio Nazionale gli indirizzi generali programmatici e strategici che intende perseguire nell'anno nonché il Piano Operativo annuale elaborato sulla base degli indirizzi ed obiettivi forniti dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, comprensivo dei piani di investimenti, con indicazione dei relativi impieghi e fonti di finanziamento e di quelli relativi all'assunzione e licenziamento dei dipendenti. Su tale Piano Operativo il Consiglio Nazionale, in sede di esame del documento, può proporre variazioni ed emendamenti nonché rettifiche;
 - b. entro il 30 settembre di ciascun anno, relaziona al Consiglio Nazionale sulla corrente situazione gestionale e patrimoniale;
 - c. entro il 15 novembre di ciascun anno trasmette al Consiglio Nazionale il budget di previsione per l'anno successivo elaborato sulla base della previsione del Piano di cui alla lett. a) relativo



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

all'anno successivo;

- d. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei soci, trasmette al Consiglio Nazionale, per la sua approvazione, il bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori.

2. Ai fini di cui ai precedenti articoli, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale, gli atti della società Service CNDCEC Srl relativi a:

- a. alienazioni/acquisizioni di beni immobili,
- b. acquisizione/dismissione di aziende o rami di esse e di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni,
- c. assunzione di prestiti nonché di altre forme di finanziamento,
- d. variazioni della dotazione organica,
- e. gli atti transattivi,
- f. le convenzioni stipulate con enti pubblici e privati,

nonché ogni altra operazione che lo statuto della società riserva all'esclusiva competenza del socio unico.

3. Il Consiglio Nazionale, approva, altresì, i seguenti documenti della società Service CNDCEC Srl:

- a. proposta di operazioni strategiche;
- b. acquisizioni o cessioni, scissioni e fusioni;
- c. proposta di aumento o riduzione del capitale sociale;
- d. proposta di modifica dello Statuto;
- e. proposta di istituzione e/o soppressione di sedi secondarie;
- f. eventuali programmi di attività predisposti dall'organo amministrativo della società Service CNDCEC Srl in conformità agli indirizzi e istruzioni impartiti dal Consiglio Nazionale anche modificativi del Piano Operativo Annuale di cui al comma 1, lettera b), punto n. 2.

Articolo 5

1. Il Consiglio Nazionale vigila sulla corretta attuazione del modello organizzativo e gestionale della società Service CNDCEC Srl anche ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001.

2. Il Consiglio nazionale vigila altresì sulla corretta attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. A tal fine la società Service CNDCEC Srl:

- a. trasmette al Consiglio Nazionale, entro la prima metà di gennaio, la proposta di piano di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) della Legge 6 novembre 2012, n. 190



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

- b. trasmette al Consiglio Nazionale, entro 15 giorni prima della scadenza prevista dalla legge ovvero individuata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza di cui al comma 14 del medesimo articolo;
 - c. riferisce al Consiglio Nazionale, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione individuate nel Piano previsto dal presente comma, ivi compreso il corretto adempimento degli obblighi in materia di tutela della trasparenza di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di ineleggibilità di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nonché di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 - d. collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio Nazionale per la individuazione di modalità condivise di scambio di informazioni al fine di operare il necessario raccordo tra i sistemi di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza.
3. Le informazioni, dati e documenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono trasmessi tempestivamente per e-mail o pec, al Consiglio Nazionale.

Articolo 6

1. Il Consiglio Nazionale e il Direttore Generale vigilano sul rispetto del presente regolamento, svolgendo attività di controllo costante e sistematico dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici della società Service CNDCEC Srl e della qualità dei servizi erogati, sia in base a rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario, contabile, sia attraverso verifiche e accessi presso la sede principale e i locali delle società.

Articolo 7

1. Il Consiglio Nazionale verifica periodicamente lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici indicati nell'Accordo Quadro e nella Convenzione di servizi previsti dal comma 1 dell'articolo 2. A tal fine la società Service CNDCEC Srl trasmette, con cadenza trimestrale, apposita relazione sulla verifica dello stato di attuazione del Piano Operativo annuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto n. 2.
2. Ai fini del controllo sulla qualità dei servizi, il Consiglio Nazionale chiede di trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno l'elenco dei reclami, laddove presenti, nonché l'indicazione di tardività nello



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

svolgimento delle prestazioni ovvero nell'erogazione dei servizi.

3. Il Consiglio Nazionale può incondizionatamente richiedere alla società Service CNDCEC Srl, in qualsiasi momento, la trasmissione di qualsiasi atto e documento inerente alla attività, alla organizzazione e alla gestione dei servizi delle società stesse.

4. Le richieste di rapporto e/o esibizione di atti e documenti devono essere inoltrate in forma scritta per e-mail o pec.

Articolo 8

1. Il Direttore Generale, per l'esercizio del controllo analogo e concomitante di cui ai precedenti articoli, chiede alla società Service CNDCEC Srl tutte le informazioni relative alla gestione operativa necessarie al riscontro della regolarità, efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare una relazione informativa su:

- a. lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l'anno corrente;
- b. l'andamento della gestione dei servizi erogati;
- c. gli acquisti di beni e servizi e i lavori svolti, con indicazione della modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;
- d. l'elenco delle assunzioni e degli altri contratti di lavoro autonomo;
- e. lo scostamento verificatosi rispetto al budget di previsione annuale;
- f. un report sulle specifiche operazioni che, direttamente o indirettamente, lascino presagire un condizionamento delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza della società Service CNDCEC Srl e/o determinare nel prosieguo dell'esercizio scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel documento di budget.

Articolo 9

2. Ove, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo, giunga rilievo di reiterate violazioni degli obblighi assunti in materia di conseguimento degli obiettivi e delle strategie definite dal Consiglio Nazionale, questi individua le misure correttive necessarie ed opportune per fare ottemperare tempestivamente ai rilievi dallo stesso formulati.

3. Qualora la società Service CNDCEC Srl non dovesse avere tempestivamente adottato le misure correttive indicate dal Consiglio Nazionale, questi individua tutte le misure idonee a farle rispettare, financo la destituzione degli organi della società dai propri incarichi.



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Articolo 10

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Il presente regolamento si coordina con quanto previsto nello Statuto della società Service CNDCEC Srl.

Articolo 11

Il presente Regolamento e l'allegata tabella, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, abroga e sostituisce il Regolamento precedentemente approvato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 163 del 19 settembre 2017 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

**Allegato - Cronologia degli adempimenti Service CNDCEC Srl**

	Documentazione da trasmettere al CNDCEC	Termine di trasmissione	Termine di approvazione da parte del CNDCEC (se prevista)
Adempimenti connessi alla programmazione delle attività (art. 4)	Piano Operativo Annuale	30 marzo di ciascun anno	30 aprile di ciascun anno
	Relazione su corrente situazione gestionale e patrimoniale	30 settembre di ciascun anno	
	Budget di previsione per l'anno successivo elaborato sulla base della previsione del Piano Operativo Annuale (relativo all'anno successivo)	15 novembre di ciascun anno	
	Bilancio di previsione	15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea dei soci	Termini di legge
Adempimenti anticorruzione e trasparenza (art. 5)	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)	15 gennaio di ciascun anno	
	Relazione annuale RPCT	15 giorni prima della scadenza prevista dalla legge ovvero indicata da ANAC	
Adempimenti connessi al	Relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo Annuale	Ogni 3 mesi (a partire dall'approvazione del Piano Operativo	



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

controllo sull'attuazione degli indirizzi programmatici e obiettivi assegnati (art. 7)		annuale)	
Adempimenti connessi al controllo sulla qualità dei servizi (art. 7)	Elenco dei reclami e indicazione di tardività delle prestazioni/erogazione dei servizi	30 giugno di ciascun anno	